

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. 264 DEL 07 GIUGNO 2018

Pratica n. 28768 del 07 Giugno 2018

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG. 007.01.7F</b>	<b>Obiettivo Funzione: B01GEN</b>

<b>OGGETTO</b>	Attuazione deliberazione A.U. n. 15 del 16 maggio 2018: Approvazione dello schema di concessione amministrativa dello Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate sito in Grotte di Castro.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE (Gianna Lelli)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2018	E	3.01.03.01.003	10.600,00	2018	743	07/06/2018	2786
2019	E	3.01.03.01.003	21.200,00	2019	9	07/06/2018	2786
2020	E	3.01.03.01.003	21.200,00	2020	3	07/06/2018	2786
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
Laura Ridenti			Dott.ssa Sandra Cossa			Dott. Stefano Quintarelli	

**Il Direttore Generale** Dott. Stefano Sbaffi

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 264 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, 07 GIUGNO 2018

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 264 DEL 07 GIUGNO 2018**

**OGGETTO:** Attuazione deliberazione A.U. n. 16 del 16 maggio 2018: Approvazione dello schema di concessione amministrativa dello Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate sito in Grotte di Castro.

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Arsial n. 6/2014;
- VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell'artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- Visto il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto:" Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017. N. 26, recante " Regolamento regionale di contabilità";
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";
- VISTO il comma 2 dell'art.1 della citata L.R. 14/207 il quale precisa che l'esercizio provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale dell'11/12/2017, n.409;
- CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n.409/2017 ricomprende il bilancio di previsione ARSIAL per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n. 30/2017;
- CONSIDERATO che il 1° Giugno 2018 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la proposta di Legge Regionale n.27 del 27 aprile 2018 "Bilancio di Previsione

Finanziaria della Regione Lazio 2018 – 2020”, di cui alla DGR n.195 del 24 aprile 2018, che ricomprende il bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 di ARSIAL;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 maggio 2018, "Autorizzazione per la stipula di Concessione amministrativa (Sub-Concessione) a favore del Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V) dello Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate, censito in catasto al N.C.E.U. del Comune di Grotte di Castro al foglio n. 9, particella 238, sub 2,3 e N.C.T. foglio n. 9, particella 238" e richiamate le premesse in detto atto codificate;

RICHIAMATO in particolare che con D.M. Agricoltura e foreste 11 dicembre 1978, recante "Modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti di importanza nazionale realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910", venivano stabilite le modalità per la gestione degli impianti di importanza nazionale ed in particolare che: fra i soggetti con cui stipulare le concessioni rientravano "le Cooperative agricole e loro consorzi che, per struttura organizzativa e capacità finanziaria, siano riconosciuti in grado di assicurare la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche sui mercati nazionali ed esteri" (art. 1, comma 1, lett. a); che in attuazione del predetto disposto normativo, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste realizzava nel Lazio un unico stabilimento nel Comune di Grotte Castro (VT) da destinarsi alla lavorazione ed alla commercializzazione delle patate;

CONSIDERATO che il C.C.OR.A.V., è un organismo associato di secondo grado, a mutualità prevalente, costituito in società consortile a responsabilità limitata, che raggruppa cinque cooperative agricole di base e che l'organismo di gestione C.C.OR.A.V risulta partecipato, dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), che detiene circa il 48% del Capitale versato;

CONSIDERATO l'ARSIAL, ai sensi dell'art.1, comma 3, della citata L.R. n. 2/1995, "è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale" e che per lo svolgimento dei compiti attribuiti e ai sensi del all'art. 2, comma 3bis, della medesima L.R. n. 2/1995 (comma aggiunto con l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9) "può promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale o previa direttiva della Giunta stessa.";

VISTA la Deliberazione della Regione Lazio n. 858 del 15/12/2017, che ha conferito lo stabilimento di Grotte di Castro per la lavorazione e la commercializzazione delle patate, in regime di concessione amministrativa per anni trenta, all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ed in base alla quale il concessionario (ARSIAL) potrà stipulare, secondo i propri ordinamenti, contratti di sub-concessione, aventi la finalità di "assicurare la partecipazione dei produttori conferenti", ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 454/1961 e che ha statuito che l'affidamento da parte del Concessionario della gestione e della conduzione tecnico economica dello

stabilimento a terzi non è considerata sub-concessione se effettuata in favore del Consorzio di gestione partecipato, anche in misura minoritaria, dal medesimo Concessionario;

CONSIDERATO che con determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G01748 del 13 febbraio 2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione ed Arsial per la concessione amministrativa dello stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate sito in Grotte di Castro, definendo l'importo del canone concessorio annuo nonché l'onere per la regolarizzazione della pregressa detenzione;

CONSIDERATO che in data 1° marzo 2018 si è provveduto a sottoscrivere la concessione amministrativa, concedente Regione Lazio concessionario ARSIAL, dello stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate di Grotte di Castro, successivamente repertoriata al n.21114 del 5 marzo 2018 dall'Ufficiale rogante della regione Lazio e portata alla registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 20 marzo 2018 al n.1041del registro;

CONSIDERATO che la Concessione dello stabilimento è finalizzata all'esercizio delle finalità di pubblico interesse di sostegno alle attività agricole previste dall'art. 35, comma 1, lett. d), della legge regionale 06 agosto 1999, n. 14, ed ha l'obiettivo di mantenere, sostenere e consolidare le attività mutualistiche effettuate in favore di Cooperative di produttori agricoli presenti nella zona compresa tra il Lago di Bolsena, la Toscana e l'Umbria, interessando almeno i comuni di Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Onano, Latera, Acquapendente e Gradoli, e che il Concessionario opererà in piena autonomia tecnica e amministrativa, e si obbliga a mantenere l'originaria destinazione d'uso dell'immobile a favore delle cooperative agricole conferenti, nel rispetto vincoli urbanistici, storici e ambientali e garantendo il rispetto delle normative in ordine alla sicurezza del lavoro e all'agibilità igienico sanitaria;

CONSIDERATO che il Consorzio Cooperativo ORtofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.), in virtù della previgente concessione, sottoscritta in data 29 novembre 1982 dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste con il medesimo Consorzio ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978 ha mantenuto inalterata la funzione per la quale fu realizzato dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste l'immobile censito in catasto al N.C.E.U. del Comune di Grotte di Castro al foglio n. 9, particella 238, sub 2,3 e N.C.T. foglio n. 9, particella 238, continuando a soddisfare, senza soluzione di continuità, i fabbisogni dei produttori agricoli conferenti;

RITENUTO quindi di affidare al C.C.OR.A.V., Consorzio Cooperativo ORtofrutticolo Alto Viterbese, in regime di concessione amministrativa trentennale (Sub-Conessione) lo Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate, censito in catasto al N.C.E.U. del Comune di Grotte di Castro al foglio n. 9, particella 238, sub 2,3 e N.C.T. foglio n. 9, particella 238, ai medesimi patti ed alle medesime condizioni sottoscritte da ARSIAL con Regione Lazio per l'acquisizione da parte dell'Agenzia del medesimo immobile in regime di concessione amministrativa;

RITENUTO quindi di approvare lo schema di convenzione per la Concessione amministrativa dello stabilimento per la lavorazione e commercializzazione delle patate sito in Grotte di Castro, come sopra catastalmente individuato, a favore del Consorzio Cooperativo ORtofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.) p.iva 00130550569, in allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Su istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti:

SU PROPOSTA della Direzione Generale;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e per le motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

- 1) Di approvare, in attuazione della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 maggio 2018, l'allegato schema di convenzione tra L'agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura della Regione Lazio (ARSIAL) ed il Consorzio Cooperativo ORtofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.) p.iva 00130550569, per la disciplina del contratto di concessione amministrativa trentennale dello stabilimento per la lavorazione e commercializzazione delle patate sito in Grotte di Castro (VT).
- 2) Di accertare, a tal fine, sul capitolo di entrata E.3.01.03.01.003 "proventi da concessione su beni" del corrente bilancio dell'Agenzia la somma complessiva di euro 376.300,00, come specificato nella tabella a seguire:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Periodo</i>	<i>importo</i>
2018	Regolarizzazione pregressa detenzione Prima rata	5.300,00
2018	Canone Luglio - Dicembre	5.300,00
<i>Dal 2019 al 2023</i>	Regolarizzazione due rate anno Canone annuo	10.600,00 (x5) 10.600,00 (x5)
<i>Dal 2024 al 2047</i>	Canone annuo	10.600,00 (x24)
2048	Gennaio - Giugno Canone semestre	5.300,00

- 3) Di rimandare a successive determinazioni l'aggiornamento delle somme accertate in bilancio e dovute a titolo di canone concessorio, in relazione alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	23							

Il Direttore Generale  
(Dr. Stefano Sbaffi)

## CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELLO STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PATATE DI GROTTI DI CASTRO

ex del A.U. 16/05/2018 n. 15

### CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno duemiladiciotto, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede ARSIAL

#### TRA

**L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 38, P.IVA e C.F. 04838391003, nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi nato a Roma l'08 settembre 1952, munito dei poteri conferitegli con Delibera dell'Amministratore unico del 09 dicembre 2014, n. 3, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in seguito denominata "ARSIAL" o "Concedente".

#### E

**Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.) p.iva 00130550569**, con sede in Grotte di Castro (VT), loc. Selcinelle s.n.c., nella persona del Presidente sig. Augusto Di Silvio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito dei poteri conferitegli con la carica, domiciliato per detta carica presso la sede del Consorzio in seguito denominato "CCORAV" o "Concessionario".

Congiuntamente denominate "le Parti".

#### PREMESSO CHE

▪ la Giunta regionale, con propria deliberazione in data 15 dicembre 2017, n. 858, ha conferito all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione l'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in regime di concessione amministrativa, ai sensi degli artt. 522 e 526 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, per un periodo di anni trenta, lo Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate, censito in catasto al N.C.E.U. del Comune di Grotte di Castro al foglio n. 9, particella 238, sub 2,3 e N.C.T. foglio n. 9, particella 238, autorizzando la stipula della convenzione attuativa prevista dagli articoli 524, comma 3, e 528, comma 3, del r.r. 1/2012 ed in base alla quale il concessionario (ARSIAL) potrà stipulare, secondo i propri ordinamenti, contratti di sub concessione, aventi la finalità di "assicurare la partecipazione dei produttori conferenti, ai sensi dell'art.21, comma 2, della legge 454/1961;

▪ ARSIAL, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 maggio 2018, si è determinata a concedere al CCORAV, in regime di concessione amministrativa, lo stabilimento de quo, ai medesimi patti ed alle stesse condizioni con le quali essa stessa lo ha ricevuto, per un periodo di anni trenta;

▪ il Direttore Generale di ARSIAL, con propria determinazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_\_\_\_ maggio 2018, ha approvato lo schema della presente convenzione redatta in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la succitata DGR n. 858/2017, nonché dall'Amministratore Unico con deliberazione n. 15 del 16 maggio 2018.

#### Tutto ciò premesso

Le Parti, previa ratifica delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. Con la sottoscrizione del presente atto:

a. ARSIAL (Concedente), conferisce al C.C.OR.A.V. (Concessionario), in regime di concessione amministrativa, ai sensi dell'art.21, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7 del 20 maggio 2009, lo Stabilimento per la lavorazione e la commercializzazione delle patate censito in catasto al N.C.E.U. del comune di Grotte di Castro al foglio n° 9, particella 238, sub 2,3 e N.C.T. foglio n° 9, particella 238, ha 3.54.50, bene immobile indisponibile di proprietà della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.C.M. 11 maggio 2001;

b. Il C.C.OR.A.V, come sopra rappresentato, dichiara di essere stato diligentemente edotto e di ben conoscere l'attuale stato d'uso e manutenzione del compendio immobiliare sopra identificato e assumerlo in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, senza eccepire riserve o eccezione alcuna, ivi compresa quelle che possano derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti o cause di forza maggiore e/o di impossibilità sopravvenuta, anche se denunciati, per tempo, al concedente.

2. La Concessione dello stabilimento è volta all'esercizio delle finalità di pubblico interesse di sostegno alle attività agricole previste dall'art. 35, comma 1, lett. d), della legge regionale 06 agosto 1999, n. 14, ed ha l'obiettivo di mantenere, sostenere e consolidare le attività mutualistiche effettuate in favore di Cooperative di produttori agricoli presenti nella zona compresa tra il Lago di Bolsena, la Toscana e l'Umbria, interessando almeno i comuni di Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Onano, Latera, Acquapendente e Gradoli. Per il perseguimento di tali finalità, il Concessionario opera in piena autonomia tecnica e amministrativa e si obbliga a mantenere l'originaria destinazione d'uso dell'immobile a favore delle cooperative agricole conferenti, nel rispetto vincoli urbanistici, storici e ambientali e garantendo il rispetto delle normative in ordine alla sicurezza del lavoro e all'agibilità igienico sanitaria.

3. Le parti danno atto che i beni immobili oggetto di Concessione, hanno mantenuto inalterata la funzione per la quale furono realizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, continuando a soddisfare, senza soluzione di continuità, i fabbisogni dei produttori agricoli conferenti, attraverso il Consorzio Cooperativo ORtofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.), in virtù della previgente concessione, sottoscritta in data 29 novembre 1982 dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste con il medesimo Consorzio ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978, concessione andata in scadenza il 29 novembre 2012. Nell'assumere la Concessione, il Concessionario si obbliga, pertanto, ad assicurare il mantenimento delle attività produttive e mutualistiche previste dalla legge 910/66 e dal D.M. Agricoltura e foreste del 11/12/1978.

## **ARTICOLO 2**

### **UTILIZZAZIONE DEL BENE ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE**

1. La conduzione dello stabilimento e dei relativi processi produttivi da parte del Concessionario dovrà essere improntata alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese agricole consociate, promuovendo pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Le Parti stabiliscono che, con la sottoscrizione del presente atto, si determina il trasferimento effettivo, senza clausole di limitazione, in capo al Concessionario di diritti soggettivi assimilabili a diritti reali di godimento sui beni in concessione. Resta salvo l'obbligo per il medesimo Concessionario di non utilizzare il bene per ottenere rendite patrimoniali contrarie alle finalità di pubblico interesse attribuite alla Concessione amministrativa dalla citata deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 maggio 2018.



3. Il Concessionario, in forza dei diritti e delle facoltà conferitegli con il presente atto e/o previste dall'ordinamento legislativo e al solo fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive e mutualistiche dei beni assunti in concessione assicurando la partecipazione dei produttori conferenti prevista dall'art. 21, comma 2, della legge 454/1961, non potrà stipulare sub concessioni, potendo invece sottoscrivere accordi, convenzioni o contratti con Enti pubblici e Associazioni non lucrative, ovvero con operatori economici singoli o consorziati, assumendosi la responsabilità amministrativa e contabile dei relativi atti, che dovranno rispettare le finalità pubblicistiche del presente negozio.

5. Per l'effettuazione delle attività di pubblico interesse previste dalla Concessione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo da parte del concedente ma avrà comunque la facoltà di richiedere e gestire, in piena autonomia tecnica, economica e patrimoniale, contributi pubblici o privati, ed il diritto ad ottenere corrispettivi economici dallo svolgimento delle attività commerciali e produttive effettuate all'interno dello stabilimento.

6. Le attività economiche di produzione di beni e servizi effettuate all'interno dello stabilimento rientrano fra le attività di impresa svolte in ambito concorrenziale e aventi natura commerciale. A tal fine il Concessionario, agisce in regime di diritto privato, e si assume tutti i rischi di mercato, di disponibilità e di produzione riguardo all'attività commerciale effettuata.

7. Il Concedente non risponde nei confronti del Concessionario circa i danni economici, patrimoniali e non patrimoniali che dovessero patire direttamente o cagionare a terzi a causa:

- a. dell'intervenuta indisponibilità o inadeguatezza dei beni mobili e immobili concessi ad assolvere alle funzioni produttive previste;
- b. del ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti amministrativi;
- c. della mancata assegnazione o riscossione di contributi o corrispettivi di qualsiasi natura.

8. L'esonero dalle responsabilità del Concedente si intende esteso a fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive dei beni in concessione o derivanti da eventi imprevisi e imprevedibili ovvero da cause di forza maggiore, ancorché evidenziati dagli interessati e riconosciuti dal Concedente stesso. Il Concessionario si impegna a denunciare al Concedente qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore o della funzionalità del bene patrimoniale concesso e qualunque provvedimento che ne denunci una difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA, RINNOVO, REVOCA E AGGIORNAMENTO DELLA CONCESSIONE**

1. Le Parti concordano che la Concessione avrà una durata di anni trenta, a far data dal 01 giugno 2018.
2. Il rinnovo della Concessione potrà essere accordato al Concessionario previa richiesta da inoltrarsi al Concedente almeno sei mesi prima del termine dalla naturale scadenza.
3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dai diritti e dagli obblighi assunti con la presente concessione attuativa, con preavviso di almeno dodici mesi. Il recesso dalla concessione attuativa da parte del Concessionario determina la contestuale revoca della Concessione senza necessità del relativo atto amministrativo.
4. Il Concedente, in qualsiasi momento, con atto motivato potrà assumere iniziative per la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento, da parte del concessionario, anche parziale degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, per il venire meno dei requisiti prescritti ovvero nel caso inadempimento del Concessionario o grave pregiudizio delle ragioni di interesse pubblico attribuite alla Concessione dalla deliberazione A.U. n. 15 del 16 maggio 2018, disponendo la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 823 del codice civile. La revoca della Concessione da parte del Concedente determina la contestuale risoluzione della Convenzione attuativa senza necessità di altro atto amministrativo.

5. Le Parti, potranno riformulare, aggiornare o integrare, le clausole della presente convezione attuativa e gli obblighi da questa derivanti, in tutti quei casi in cui detto aggiornamento o rinnovo risulti necessario per rispondere alle mutate esigenze organizzative, di gestione e/o di mercato ovvero nel caso che i predetti aggiornamenti e integrazioni risultino funzionali al mantenimento ed allo sviluppo dei rilevanti interessi pubblici sottesi all'esercizio della Concessione.

## **ARTICOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

1. La Concessione regolata dal presente atto è sottoposta al pagamento, da parte del Concessionario di un canone concessorio nella misura annua del cinque per mille del prezzo iscritto nell'ultimo inventario dei beni immobiliari regionali approvato con DGR 29/12/2017, n° 939, canone pari quindi ad euro 10.600,00 annui (*diecimilaseicento euro*), da versarsi in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno, sul conto corrente comunicato, per tempo, dal concessionario.

2. Le Parti convengono che l'importo di cui al comma 1) sarà aggiornato annualmente, nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, a partire dall'annualità successiva alla variazione.

3. E' espressamente vietato per il Concessionario provvedere al pagamento degli importi dovuti trattenendoli da eventuali crediti che questa dovesse vantare nei confronti del Concedente.

4. Il mancato pagamento dei singoli importi rateali comporta il diritto per al Concedente, senza ulteriore messa in mora, di rivalersi sul Concessionario per il recupero delle morosità trattenendole dai crediti che, a qualunque titolo, dovesse vantare nei confronti del medesimo concessionario.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Regolamento Regionale n.7 del 20 maggio 2009 che prevede che l'aspirante concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni, la stipula del presente atto è subordinata alla regolarizzazione, da parte del C.C.OR.A.V. dell'uso successivo al termine di scadenza della concessione, sottoscritta in data 29 novembre 1982 dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dal Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese (C.C.OR.A.V.) fino alla data di decorrenza del presente atto, da determinarsi nella misura prevista dal comma 1 e pari ad euro 58.300.00. Detto importo è versato dal Concessionario in 11 rate semestrali di € 5.300,00 (*cinquemilatrecento*) cadauna, la prima delle quali contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, sul conto corrente comunicato per tempo dal concessionario.

6. Le Parti concordano che gli importi di cui precedenti commi sono esenti da IVA in quanto riferiti alla Concessione amministrativa che ARSIAL, con deliberazione A.U. n. 15 del 16 maggio 2018, ha disposto nell'esercizio di proprie funzioni istituzionali.

## **ARTICOLO 5 ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario in qualità di titolare delle attività produttive e commerciali che si svolgono all'interno dei beni oggetto della concessione:

a. è soggetto a tutte le Leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di sicurezza previsti dall'ordinamento nazionale e regionale vigente;

b. si obbliga espressamente, senza riserve o eccezione alcuna, a mantenere indenne il concessionario da ogni conseguenza civile e penale per la loro inosservanza;

c. assume la responsabilità per i danni che dovessero arrecare a propri dipendenti, o a terzi in genere, in conseguenza dell'esecuzione di lavori oppure nello svolgimento delle attività produttive all'interno dei beni assunti in concessione;

d. si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto di ARSIAL esonerandola da qualunque competenza e onere riguardo l'eventuale lite. Tale esonero si estende anche ai furti, manomissioni e atti vandalici che fossero commessi nell'immobile in vigenza del rapporto concessorio;

e. esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione da parte dei propri dipendenti o di terzi in genere, o a causa di eventi calamitosi naturali o dovuti all'azione dell'uomo;

f. assume tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione e per l'esecuzione di ogni altra opera o intervento, ivi compresi quelli derivanti da vetustà, eventi imprevisi e imprevedibili e forza maggiore, che, in vigenza della Concessione, si rendessero necessari per assicurare il mantenimento della funzione produttiva dei beni mobili e immobili concessi;

g. sostiene le spese relative alle utenze poste a servizio dei beni assunti in concessione nonché ogni altro onere e spesa accessoria, ivi compresi i tributi di qualsiasi natura afferenti i beni in concessione e/o all'attività produttiva e commerciale esercitata;

h. si impegna a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni e degli infortuni accorsi ai propri dipendenti e a terzi in genere, in caso di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di lavori eseguiti sull'immobile o nell'esercizio delle attività produttive e commerciali, anche se tali danni e infortuni siano dovuti alle caratteristiche intrinseche o vizi occulti dei beni concessi anche se denunciati per tempo al concedente. Detta polizza dovrà inoltre mantenere indenne ARSIAL contro ogni danno possa verificarsi all'immobile e che ne determini una diminuzione del valore e della funzionalità. Resta l'intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

## **ARTICOLO 6 INTERVENTI E OPERE ESEGUITE SULL'IMMOBILE**

1. Con l'attribuzione della Concessione è anche attribuito al Concessionario la facoltà di eseguire, previa autorizzazione del concedente, opere o ampliamenti, ovvero di realizzare interventi strutturali e di riqualificazione funzionale, necessari al potenziamento delle capacità produttive dello stabilimento ovvero al mantenimento in efficienza dell'involucro edilizio e degli impianti ivi ubicati.

2. Con il presente atto il concedente conferisce al Concessionario il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile oppure all'esercizio delle attività commerciali e produttive eserciate all'interno dei bei concessi.

3. Gli interventi edilizi dovranno comunque essere improntati a criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale e urbanistica.

4. Al termine della Concessione, tutti gli interventi realizzati saranno comunque acquisiti al patrimonio del Concessionario, salvo il riconoscimento al Concessionario, ovvero al soggetto che ha finanziato i lavori, degli investimenti non ancora ammortizzati.

## **ARTICOLO 7 SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta sotto forma di scrittura privata di cui all'art.2 della Tariffa, Parte II allegata al testo unico approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e ss.mm.ii.

2. Le spese di registrazione del presente atto e delle sue rinnovazioni sono ad esclusivo onere e responsabilità del concessionario.

3. ARSIAL provvederà alla registrazione del presente atto dandone notizia al Concessionario.

4. Le eventuali spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa al presente atto sono a totale carico del Concessionario.



Il presente atto, composto da n.6 pagine compresa l'ultima previa lettura, conferma e approvazione delle parti convenute, viene redatto in un'unica copia per essere sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per ARSIAL (Concedente)  
Il Direttore Generale  
Dott. Stefano Sbaffi

Per C.C.OR.A.V.(Concessionario)  
Il Presidente  
Augusto Di Silvio